



INDICE:

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3
4. REFERENTE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	3
5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
6. MODALITA' E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
7. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	8
8. SANZIONI DISCIPLINARI.....	10
9. TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	10
10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	11
11. ARCHIVIAZIONE.....	11
12. ALLEGATI	11
13. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	11

Emissione	00/00	Del 08/01/2024	Revisione 00/01 Del 08/02/2024
Redatto da	Lara Bertolotti Consulente esterna Privacy- A&P consulting srl		In data: 08/01/2024
Verificato da	Delizia Benasi GRUPPO M2 Esperta MOG/231		In data: 08/02/2024



1. SCOPO

La presente procedura è stata predisposta secondo le condizioni e i requisiti specifici previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 e ha lo scopo di istituire un canale di segnalazione che consenta ai dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi, nonché a qualsiasi altra persona che operi nell'ambito del contesto lavorativo, di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione Salutevita onlus (in seguito "Fondazione"), nonché violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (il "MOG") e del Codice Etico adottati dalla medesima Fondazione.

La presente procedura definisce e regola le attività necessarie alla corretta gestione del canale di segnalazione da parte del referente incaricato al ricevimento e gestione delle segnalazioni, quali soggetti a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, e le misure poste a tutela dell'autore della segnalazione ("Segnalante") e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

In particolare, la procedura individua:

- il soggetto che può effettuare una segnalazione;
- le violazioni che possono essere segnalate mediante il canale di segnalazione;
- le modalità e i termini con cui sono raccolte le segnalazioni ed elaborati i report;
- le condizioni al cui ricorrere, l'autore di una segnalazione può beneficiare dello status e delle misure di protezione di Segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- le misure poste a tutela del Segnalante e degli altri soggetti che, a vario titolo, possono essere interessati dalla procedura.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello e del Codice Etico, nonché a tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni e infrazioni nell'ambito del contesto lavorativo. Rientrano tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione nel contesto della presente procedura:

- i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori occasionali;
- i lavoratori somministrati;
- i lavoratori delle imprese appaltatrici negli appalti endoaziendali;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non;
- i dipendenti e i collaboratori cessati;
- i candidati ad un posto di lavoro e i partecipanti alle procedure selettive di assunzione;
- i soci;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il Revisore Legale della Fondazione.

Il suindicato elenco non ha carattere tassativo ed esaustivo.

Il regime di tutela del Segnalante previsto dalla presente procedura è esteso anche alle seguenti categorie di soggetti:

- le persone fisiche che assistono il Segnalante (cd. "Facilitatori");
- le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante cui sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado;



- i colleghi di lavoro del Segnalante legati da un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante (in via esclusiva o per i quali detiene una quota di maggioranza), nonché gli enti per il quale il Segnalante lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

- **SEGNALANTE O WHISTLEBLOWER:** persona fisica che effettua una segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e purché rientrante tra i destinatari della Procedura
- **SEGNALAZIONE:** informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Fondazione, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni
- **SEGNALAZIONE INTERNA:** comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna adottato dalla Fondazione
- **SEGNALAZIONE ESTERNA:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
- **VIOLAZIONI:** comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
- **PIATTAFORMA WEB:** canale informatico che garantisce, con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante e che viene messo a disposizione dei Destinatari per l'effettuazione delle Segnalazioni, disponibile al link www.salutevita.it ;
- **SEGNALATO O PERSONA COINVOLTA:** persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica e a cui si attribuisce la Violazione o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente
- **DIVULGAZIONE PUBBLICA:** rendere di pubblico dominio attraverso mezzi di stampa o elettronici le violazioni al fine di raggiungere un numero elevato di persone (incluso l'uso dei social network)
- **DENUNCIA DELL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE:** possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziari e contabili per la denuncia di condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato
- **ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV):** organismo di vigilanza nominato dalla Fondazione in ossequio al D.Lgs. 231/2001 e con il compito di monitorare l'efficace attuazione del Modello e incaricato di ricevere e gestire la segnalazione.
- **FACILITATORE:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- **RITORSIONE:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

4. REFERENTE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SEGNAZIONI

L'OdV è soggetto autorizzato alla gestione del canale di segnalazione. In particolare, le segnalazioni vengono ricevute ed elaborate dai seguenti soggetti ("Referente" o "Referenti"):

1. Carla Golinelli

e-mail: avv.carlagolinelli@gmail.com

Se la segnalazione coinvolge il referente sopra-indicato, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente ad:

2. Angela Cuoghi

e-mail: angela.cuoghi@salutevita.it



Se la segnalazione coinvolge il Referente ODV, deve essere indirizzata esclusivamente al Referente indicato al n. 2.

I Referenti incaricati della gestione del canale di segnalazione forniscono informazioni chiare e trasparenti sul canale di segnalazione, sulle modalità e sul funzionamento della procedura e sulle condizioni per effettuare le segnalazioni.

I Referenti sono adeguatamente formati sul funzionamento del canale di segnalazione e sulle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per il Segnalante, i Facilitatori e gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione. I Referenti possiedono adeguate competenze sul trattamento dei dati e sono soggetti indipendenti e autonomi. I Referenti gestiscono il canale di segnalazione in modo imparziale.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni oggetto del canale di segnalazione riguardano i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. In tale ambito rientrano - e possono essere, quindi, oggetto di segnalazione - gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Sono ricomprese tra le violazioni:

- 1) Le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni del Modello e del Codice Etico adottati dalla Fondazione;
- 2) Gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea;
- 3) Gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti nazionali attuativi degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione fatti o comportamenti relativi a corruzione, traffico di influenze, abuso di posizione dominante, pratiche anticoncorrenziali, fatti che rappresentano una grave minaccia per la salute e la sicurezza delle persone, furto e fatti che presentano rischi per l'ambiente o la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La presente procedura trova applicazione anche in caso di discriminazioni, vessazioni, coercizioni, intimidazioni, molestie o altro tipo di offesa in violazione del Codice Etico.

La presente procedura non si applica alle segnalazioni su informazioni coperte dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico, dal segreto giudiziario o dal segreto professionale dell'avvocato.

La presente procedura non si applica altresì ai reclami personali del Segnalante che riguardano esclusivamente il suo rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.



6. MODALITÀ E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1 FORMA E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti.

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni o per le quali si ha presunzione siano state commesse;
- le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

Si garantisce che in ogni caso tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Sono oggetto di segnalazioni e quindi ammissibili le comunicazioni di ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione. Si precisa che le rappresentanze sindacali non possono dare comunicazione ad ANAC di presunte ritorsioni in rappresentanza del soggetto segnalante.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci di corridoio.

È ammessa la segnalazione in forma anonima. Tuttavia, la Fondazione non incoraggia il Segnalante ad effettuare una segnalazione in forma anonima, posto che le fasi di indagine e di istruttoria potrebbero risultare meno agevoli. Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono soggette a particolari precauzioni e sono trattate solo se le informazioni trasmesse sono sufficientemente dettagliate e hanno ad oggetto fatti sufficientemente gravi in relazione al possibile compimento di una violazione ai sensi del D.Lgs 24/2023. In caso contrario, il referente potrà valutare la segnalazione inammissibile.

6.2 CANALE DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali nel seguito descritti:

- mediante canale interno;
- mediante canale esterno.

Canale interno

Le Segnalazioni possono essere fatte:

- **con modalità informatica, accedendo alla Piattaforma web di segnalazione accessibile tramite il sito web istituzionale [HTTPS://WWW.SALUTEVITA.IT-SEZIONE WHISTLEBLOWING](https://www.salutevita.it-sezione-whistleblowing)**. Le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma e del canale di segnalazione sono indicate all'allegato 1 della presente procedura "ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING".

Per le Segnalazioni effettuate tramite la Piattaforma web è garantita con modalità informatica la riservatezza dell'identità del Segnalante

La configurazione della Piattaforma web della Fondazione dedicata alle Segnalazioni consente di tracciare e archiviare in automatico su tale Piattaforma le Segnalazioni ricevute attraverso la stessa.

Prima di effettuare la segnalazione, al segnalante è chiesto di prendere visione di **una informativa privacy** relativa al trattamento dei propri dati personali.



Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento.

La Piattaforma web consente di creare e alimentare un "dossier informatico" della Segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi status della Segnalazione, nonché il caricamento dei documenti di supporto/files. Esclusivamente l'ODV può accedere sia al numero che al contenuto delle Segnalazioni; una società terza incaricata ha accesso al numero delle Segnalazioni e ad altre informazioni statistiche ma non al contenuto delle stesse. La Piattaforma web della Fondazione dedicata alle Segnalazioni non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i log delle Segnalazioni. La Piattaforma prevede adeguate procedure informatiche di backup delle Segnalazioni, nel rispetto delle best practice di riferimento e della normativa in ambito privacy. La società amministratore della piattaforma web, monitora il corretto funzionamento informatico della Piattaforma. Quando la persona Segnalante effettua una Segnalazione, la Piattaforma, rilascia, **entro sette giorni dalla data di ricezione**, un avviso di ricevimento della Segnalazione. Dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità, qualora non risulti necessario richiedere elementi integrativi al Segnalante, il Segnalante verrà informato dell'esito della Segnalazione, tramite Riscontro, **entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione**.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il segnalante deve conservare e trascrivere in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

All'atto della segnalazione, il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma, si rinvia al documento "istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing", disponibile sia presso il portale dipendenti che sul sito web istituzionale e le bacheche aziendali.

Canale esterno ANAC

Le Segnalazioni possono essere fatte anche attraverso il canale di Segnalazione esterno. La Segnalazione esterna è ammessa quando, alternativamente:


- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, oppure attraverso i diversi canali presenti sempre sul sito dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing-13>.

Divulgazione pubblica

Il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando:

- ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;
- teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 <p>Salutevita Servizi sociosanitari e assistenziali</p>	<p>PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ EX D.LGS 231/01 ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E WHISTLEBLOWING</p>	<p>Prima emissione: 08/01/2024 Rev 01 del 08/02/2024</p>
---	--	--

Denuncia

Il decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità Nazionali.

6.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL REFERENTE

1) ISTRUTTORIA PRELIMINARE

In via preliminare, viene effettuata una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità (**istruttoria preliminare**). In particolar modo, verificando:

- se rientra o meno nel perimetro soggettivo e oggettivo della norma (chi ha segnalato e cosa ha segnalato);
- la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti o indagini ulteriori;
- che la segnalazione sia precisa e circostanziata e, quindi, non generica e non diffamatoria;
- che la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente.

2) ATTIVITA' DI INDAGINE (Investigazione)

Dopo aver valutato la segnalazione come ammissibile, viene svolta l'**attività di indagine (investigazione)** necessaria a dare seguito alla stessa, anche mediante acquisizione di documenti, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nel caso di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, quando presenti, viene sempre interessato anche tutto l'Organismo di Vigilanza, vincolato alla riservatezza. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informativa e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (notifica), l'ODV si impegna a fornire riscontro al segnalante, salvo estensione dei termini a 6 mesi se adeguatamente motivato.

Archiviazione e tempi di conservazione

Tutta la documentazione inerente le segnalazioni ricevute è archiviata all'interno della piattaforma (archiviazione informatica) e conservata nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione relativa alla segnalazione verrà conservata per massimo 5 anni. I dati personali manifestamente inutili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati.

Reporting periodico

L'ODV predispone con cadenza annuale il Report contenente l'indicazione delle Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento all'interno della **Relazione annuale ODV**.

Nel Report è riportato lo "stato" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, in lavorazione/chiusa, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari) nel rispetto delle norme sulla riservatezza del segnalante.

Il rendiconto delle segnalazioni è inviato alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, l'ODV o, su richiesta, la funzione di competenza o la Società/consulente esterni incaricati procedono ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre direzioni/funzioni aziendali.

Ad eccezione delle ipotesi in cui l'ODV operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o consulenti esterni informano per iscritto l'ODV delle risultanze dell'accertamento proponendo:



- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al management delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di audit.

L'ODV valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterni incaricati:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero richiedendo alle funzioni competenti o ad altre società/consulenti specializzati di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di audit.

A conclusione dell'intervento di audit, la funzione interpellata o la Società/consulente esterni incaricati informano l'ODV delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

L'ODV, in accoglimento delle proposte della funzione o della Società/consulenti esterni incaricati, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di audit:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari. Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, l'ODV è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione e i soggetti apicali che potranno formulare le raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione. Le proposte della funzione incaricata o della Società/consulenti esterni incaricati, le valutazioni e le decisioni dell'ODV, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/audit, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dall'ODV in un'apposita Relazione conclusiva entro tre mesi – ovvero entro il diverso termine per i casi complessi – dalla ricezione della Segnalazione e sono archiviate.

Tutti i dipendenti della Fondazione devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare l'ODV di eventuali violazioni di riservatezza o atti di Ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti)

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Tutela della riservatezza

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che l'organo/funzione che riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (Segnalanti e Segnalati) e sui fatti segnalati, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito alla diffusione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato. La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.Lgs. 24/2023. Il Segnalato non



ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante. La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne. Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Fondazione tratta le Segnalazioni anonime ricevute con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime. Tuttavia, in tali casi l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Fondazione di verificare quanto segnalato. Pertanto, la Fondazione incoraggia i soggetti che facciano delle Segnalazioni a rendersi sempre disponibili (anche tramite anonimato mediante la Piattaforma web) a rispondere ad eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata ed accurata. Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la Piattaforma web, in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire al Segnalante. La Piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Fondazione né della rete intranet ma è gestita interamente da Fondazione terza specializzata. Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati all'interno dello Spazio Economico Europeo. La Fondazione non può vedere o tracciare nessuna attività prodotta sulla Piattaforma web di Segnalazione. Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha fatto la Segnalazione e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di Ritorsione o danni derivanti dall'aver fatto una Segnalazione. È tuttavia probabile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente a terze parti nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie di cui al seguente paragrafo. L'identità del segnalante e del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (esempio facilitatore) sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La Fondazione tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della stessa nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Fermo quanto sopra descritto nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La violazione degli obblighi di riservatezza del Segnalante comporta la violazione dei doveri di ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare.

Tutela dalle ritorsioni

La Fondazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha adottato una rigorosa politica anti-ritorsione. Non saranno tollerate ritorsioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari (ex art.17 c. 4 D.lgs. 24/2023):

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La **FONDAZIONE SALUTEVITA ONLUS** ritiene fondamentale il benessere psico-fisico dei suoi dipendenti e collaboratori, e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

CONDIZIONI PER GODERE DELLE TUTELE

Le misure previste si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- i segnalanti devono ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio);
- viene tutelata la buona fede del segnalante anche in caso di segnalazione inesatte per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche);
- il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing;
- deve esserci uno stretto collegamento o consequenzialità tra la segnalazione e l'atto sfavorevole, direttamente o indirettamente subito dal segnalante, per configurare la ritorsione
- la segnalazione deve essere fatta secondo quanto previsto nel Capo II del D.lgs. 24 del 2023.

QUANDO VIENE MENO LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Fatte salve le specifiche limitazioni previste dal legislatore, non è garantita la tutela del segnalante nel caso in cui sia accertata con sentenza di primo grado nei confronti del segnalante la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per la stessa denuncia nei casi di dolo o colpa grave;

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Fondazione agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori con rimando a quanto stabilito nel MOG 231.

9. TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nella gestione della segnalazione, i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e il D. Lgs. 196/2003. A tal fine la Fondazione adotta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Fondazione, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. La Fondazione ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni, individuando ex art 32 del GDPR, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art 35 del GDPR e disciplinando il rapporto con eventuali soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto



esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente. La Fondazione rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, visualizzabile tramite la Piattaforma.

10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Fondazione si impegna a diffondere i contenuti della presente procedura a tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla Fondazione, attraverso apposite attività di informazione.

Le istruzioni allegate alla presente procedura sono pubblicate su:

- **sito internet : WWW.SALUTEVITA.IT – sezione whistleblowing**

La Fondazione assicura, per quanto di competenza, la divulgazione dei contenuti della procedura a tutti i dipendenti, organizzando apposita formazione.

11. ARCHIVIAZIONE

Gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato. I "dossier segnalazione" sono archiviati e conservati dall'ODV per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione

12. ALLEGATI

Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Direttiva UE 1937/2019
- ✓ Regolamento UE 679/2016 o GDPR
- ✓ Decreto legislativo n. 24/2023: ha attuato in Italia la Direttiva Europea n. 1937/2019 in materia di whistleblowing, abrogando le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal d.lgs. n. 231/2001 per quello privato;
- ✓ D.lgs. 231/01 del 2001 recante disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- ✓ Schema Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne – ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)